

**COMUNE DI CORDIGNANO**  
Provincia di Treviso

**ORIGINALE**

**ORDINANZA DEL SINDACO**

**N. 2 DEL 08-06-2015**

**Ufficio: ATTIVITA' PRODUTTIVE**

**Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE CONDIZIONI E MODALITA' DI  
ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI  
E BEVANDE**

L'anno duemilaquindici addì otto del mese di giugno,

**IL SINDACO**

Prot. 7235 del 08/06/2015

**PREMESSO** che con il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, recante *"Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno"*, lo Stato provvedeva a recepire nell'ordinamento italiano le disposizioni di cui alla c.d. *"Direttiva Bolkestein"*, che ha formulato una serie di principi che tendono alla progressiva armonizzazione delle normative nazionali e regionali in materia di servizi, allo scopo di promuovere una maggiore competitività del mercato con l'obiettivo di eliminare le barriere allo sviluppo del settore dei servizi fatti salvi i limiti posti per motivi d'interesse generale tra cui l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, la sanità pubblica, la tutela dell'ambiente, ecc.;

**PRECISATO** che con D.L. 6 luglio 2011, n. 98, è stata inserita all'articolo 3, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, successivamente ulteriormente modificato dall'articolo 31 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, la lettera *d-bis* secondo la quale - ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione - le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i limiti e prescrizioni del rispetto degli orari di apertura e di chiusura, dell'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché di quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio;

**PRECISATO** altresì che l'articolo 31, comma 2, del succitato D.L. 201/2011, consente la previsione di vincoli all'apertura di nuovi esercizi commerciali purché *"connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali"*;

**ATTESO** pertanto che la liberalizzazione degli orari delle attività commerciali e delle attività di somministrazione è operativa a far luogo dal 6 dicembre 2011;

**VISTE** la L.R. 21 settembre 2007, n. 29, e la circolare Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 0204339 - n. 3644 del 28 ottobre 2011, con la quale si evidenzia la possibilità per i Comuni di limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela con atti provvedimenti adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura;

**TENUTO** altresì conto delle indicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico, emanate con circolare n. 3644/c del 28 ottobre 2011, secondo le quali *"eventuali specifici atti provvedimenti (ordinanza fissazione orari)*

*adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (in particolare in connessione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcolici) possono continuare ad essere applicati ed in futuro adottati, potendosi legittimamente sostenere che trattasi di vincoli necessari ad evitare 'danno alla sicurezza' (...) e indispensabili per la valutazione della salute umana (...), dell'ambiente (urbano), del paesaggio e del patrimonio culturale"* espressamente richiamati come limiti all'iniziativa e all'attività economica privata ammissibili dall'articolo 3, comma 1, del D.L. 138/2011, e dall'articolo 31, comma 2, del D.L. 201/2011.

**RITENUTO** in tal senso doveroso garantire su tutto il territorio comunale il rispetto della quiete pubblica e della sicurezza pubblica, in particolare per le problematiche connesse alla somministrazione di alcolici, alla materia dell'inquinamento acustico ed ambientale, nonché alla salute delle persone;

**PRECISATO**, altresì, che la presente ordinanza viene adottata anche a fronte dell'esigenza di garantire il diritto al riposo nelle ore notturne e la tutela della quiete pubblica, nonché l'ordine e la sicurezza pubblica, che - in mancanza di una disciplina organica - potrebbero venir pregiudicati a causa del disturbo causato dalla prevedibile attrazione di persone e veicoli verso le attività di somministrazione di alimenti e bevande, oggetto dell'ordinanza medesima;

**VISTA** la legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 *"Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande"*;

**IN RECEPIMENTO** degli specifici indirizzi espressi dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione n. 19 del 31/03/2015 per esigenze ed in funzione di tutela della collettività e al fine di garantire la sostenibilità sociale, il rispetto della quiete pubblica, dell'ordine pubblico, nonché della protezione della salute umana;

**RICHIAMATO** l'articolo 47 del vigente Statuto comunale e l'articolo 50, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*, i quali stabiliscono che il Sindaco è competente, tra l'altro, a coordinare gli orari e quindi le giornate di apertura degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione;

## **DISPONE**

per i motivi esposti in premessa - con decorrenza immediata - al fine di coordinare gli orari delle attività economiche in rapporto alle esigenze della comunità territoriale e nel rispetto dei diritti costituzionalmente garantiti della collettività, di determinare le seguenti condizioni e modalità di esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande esistenti ed operanti sul territorio comunale.

### Articolo 1

#### **Orari delle attività di somministrazione**

1) Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, e dell'articolo 3, comma 1, lett. d-bis) del D.L. 223/2006, gli esercenti possono liberamente determinare gli orari di apertura e chiusura delle proprie attività senza obbligo di rispetto di alcuna fascia oraria.

Alla medesima disciplina sono assoggettati anche:

- a) gli artigiani del settore alimentare che provvedono alla vendita dei beni di produzione propria nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti;
- b) le gelaterie, le gastronomie, le rosticcerie e le pasticcerie commerciali nonché gli esercizi specializzati nella vendita di bevande.
- c) gli esercizi misti, che congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande svolgono altre attività commerciali o economiche.

2) L'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata **all'esterno dei locali**, sia su spazi privati che su aree pubbliche o di uso pubblico - a tutela della quiete notturna - è consentita entro i seguenti limiti orari (oltre i quali detta attività deve intendersi inibita):

- dalla domenica al giovedì: fino alle ore 24 (ventiquattro);
- venerdì, sabato e prefestivi: fino alle ore 1 (una).

Entro le predette fasce di rispetto della quiete notturna le aree esterne adiacenti o pertinenti ai locali non potranno essere utilizzate in alcun modo dagli avventori.

3) I titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono esentati dall'obbligo di comunicare preventivamente al Comune l'orario adottato ed ogni eventuale modifica dello stesso. Ai fini della tutela dei consumatori, permane, invece, in capo agli stessi l'obbligo di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di un apposito cartello ben visibile anche dall'esterno durante l'orario di apertura.

Ordinanza DEL SINDACO n.2 del 08-06-2015 COMUNE DI CORDIGNANO

La modifica dell'orario comporta il preventivo aggiornamento di detto cartello.  
L'eventuale modifica sporadica o del tutto eccezionale dell'orario comporta l'esposizione al pubblico di un apposito avviso che ne esplicita i termini di effettuazione per la specifica occasione.  
L'esercente è libero di sospendere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande fino a 30 (trenta) minuti prima dell'orario prescelto.

### Articolo 3

#### Limitazioni degli orari per esigenze pubbliche ed inquinamento acustico

1. Ai sensi dell'articolo 20 della L.R. 29/2007, possono essere disposte, con atto motivato rivolto ad esercizi determinati - in via permanente o per situazioni contingenti - limitazioni agli orari,
  - a) per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza pubblica, di intralcio alla circolazione stradale e/o pedonale nelle aree circostanti all'esercizio, o comunque di interesse pubblico;
  - b) per assicurare - sia all'esterno che all'interno del locale, a seguito di fenomeni accertati o comportamenti reiterati provocanti disturbo - il rispetto della vigente normativa in materia di inquinamento acustico, al fine di tutelare in via primaria la quiete pubblica.
2. I provvedimenti di cui al presente articolo possono essere adottati senza che per gli stessi siano applicate le procedure dell'articolo 18, comma 1 della legge regionale, ovvero siano sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni del commercio, turismo e servizi, delle associazioni dei consumatori e degli utenti e delle organizzazioni dei lavoratori, maggiormente rappresentative a livello regionale.

### Articolo 4

#### Particolari ambiti di applicazione

1. Per le sale da ballo, i locali notturni e comunque simili in cui sono prevalenti l'intrattenimento e lo svago e le sale da gioco, l'attività di somministrazione dovrà comunque seguire l'orario fissato dal Sindaco in base alla disciplina dell'attività prevalente di intrattenimento e svago.
2. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati nei centri commerciali osservano l'orario di attività delle strutture commerciali in cui si trovano.
3. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 9, comma 1 lettera f), della L.R. 29/2007 - in quanto integrative e complementari ai diversi servizi all'autoveicolo presenti negli impianti stradali di distribuzione di carburanti, svolte a favore dei relativi utenti e facenti parte dello stesso complesso - osservano l'orario e i turni dell'impianto cui sono annessi.
4. Per le manifestazioni temporanee, autorizzate ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande può essere svolta fino alle ore 1 (una), mentre eventuali attività accessorie di cui all'articolo 6 del vigente regolamento comunale, effettuate contestualmente, devono cessare entro le ore 24 (ventiquattro).
5. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata nel contesto di impianti sportivi, centri ricreativi o simili dovrà essere svolta nella fascia oraria di apertura della struttura alla quale è abbinata.

### Articolo 5

#### Attività accessorie

1. Le attività accessorie di cui all'articolo 6 del vigente regolamento comunale, svolte all'interno dei locali, devono osservare il limite orario massimo di svolgimento fissato entro e non oltre le ore 24 (ventiquattro), salvo che il locale non sia adeguatamente insonorizzato - così come comprovato dalla dichiarazione dalla quale si evince che l'attività verrà svolta in ottemperanza alla vigente normativa in materia di impatto acustico, debitamente corredata dalla documentazione prevista dall'articolo 4 del D.P.R. 227/2011, oppure, in alternativa, dalla documentazione previsionale di impatto acustico prevista dall'articolo 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 - nel qual caso dette attività potranno essere protrate fino all'orario di chiusura dell'esercizio.
2. In ogni caso non deve essere percepibile dall'esterno o da abitazioni/locali immediatamente adiacenti o confinanti l'emissione sonora derivante da qualsivoglia apparecchio radiotelevisivo o

Ordinanza DEL SINDACO n.2 del 08-06-2015 COMUNE DI CORDIGNANO

impianto in genere per la diffusione sonora e di immagini, in modo da consentire la corretta audizione esclusivamente all'interno dell'esercizio e non arrecare molestia o disturbo alla quiete pubblica, in ottemperanza alle disposizioni di legge o di regolamento vigenti, in quanto applicabili. Lo svolgimento di dette attività accessorie deve mantenere carattere complementare rispetto alla normale attività di somministrazione, e deve avvenire subordinatamente all'ottemperanza dei seguenti indirizzi, approvati nel succitato regolamento comunale:

- eventuali apparecchi o impianti utilizzati a tal fine devono essere collocati in maniera tale da non intralciare il flusso e la sosta della clientela;
  - non devono essere predisposti elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento;
  - non devono essere spente o attenuate le luci dell'esercizio;
  - il locale deve conservare la normale sistemazione e collocazione di arredi e strutture, senza spostamento dei tavolini ed allestimento di specifiche attrezzature, ovvero predisposizione di mezzi di contenimento e stazionamento del pubblico e suo coinvolgimento diretto;
  - le forme di trattenimento in parola non possono essere pubblicizzate separatamente all'attività principale di somministrazione;
  - non possono essere previsti in alcun caso il pagamento del biglietto d'ingresso né l'applicazione di aumenti dei costi delle consumazioni, rispetto al listino prezzi ordinariamente applicato;
  - è vietato qualsiasi intrattenimento danzante che coinvolga gli avventori dell'esercizio;
  - dovranno essere evitati affollamenti che possono rendere difficile, rispetto alla normale ricettività del locale, il flusso degli avventori e, comunque, mettere a repentaglio l'incolumità pubblica;
  - nel caso di attività accessorie svolte all'esterno del locale, il volume degli apparecchi in genere deve essere contenuto in modo tale da consentire la corretta audizione limitatamente all'area dell'esercizio, tale non essere da richiamo per il pubblico. A tal fine, dovranno essere predisposte ed adottate tutte le opportune modalità atte a contenere le emissioni sonore e a garantire il rispetto della quiete pubblica.
4. Fermo restando il rispetto delle previsioni della relativa vigente normativa di settore, laddove dette attività interessino anche l'esterno dei locali - ovvero aree sia private che pubbliche, immediatamente adiacenti e comunque pertinenti agli stessi - l'esercente dovrà assicurare la predisposizione ed adozione di tutte le opportune modalità atte a contenere le emissioni sonore e a garantire il rispetto della quiete pubblica. In particolare, il volume degli apparecchi in genere deve essere contenuto in modo tale da consentire la corretta audizione limitatamente all'area dell'esercizio, tale non essere da richiamo per il pubblico.
- Al fine della tutela della quiete notturna, l'effettuazione di dette attività è consentita dalla domenica al giovedì nel rispetto del limite orario massimo delle ore 21.30 (ventuno e trenta), oltre il quale le stesse devono intendersi inibite. Detto termine è invece posticipato alle ore 23.00 (ventitre) limitatamente alle serate dei venerdì, sabato e prefestivi.

#### Articolo 6

##### Chiusura per ferie nei mesi estivi

1. Durante il periodo estivo di ogni anno, la chiusura per ferie degli esercizi operanti sul territorio comunale non dovrà superare il 50% degli esercizi esistenti.
2. I titolari di esercizi di somministrazione che intendono chiudere la propria attività per un periodo di ferie in detto periodo - entro il 30 aprile di ogni anno - devono far pervenire al Comune apposita comunicazione. Il periodo di ferie comunicato è da intendersi autorizzato se entro il 31 maggio l'Ufficio competente, a seguito della predisposizione del calendario di cui al successivo comma 3, non notifici all'interessato il provvedimento di diniego. Eventuali comunicazioni presentate in ritardo saranno prese in considerazione compatibilmente con il calendario delle ferie fissato dall'Ufficio. Le associazioni di categoria potranno presentare elenchi collettivi dei propri associati con l'indicazione del periodo di ferie prescelto. In caso di mancato accordo tra gli interessati, sarà la Giunta Comunale con proprio provvedimento a fissare i criteri autorizzatori.

3. Durante il mese di maggio, l'Ufficio competente predispone il calendario delle ferie, garantendo, zona per zona del proprio territorio, l'apertura minima prevista dal precedente comma 1.
4. In caso di mancato accoglimento del periodo prescelto per le ferie, il richiedente può modificarlo entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento di diniego o presentare ricorso motivato al Sindaco. Il responsabile del Servizio competente, entro 15 giorni dal ricevimento della modifica del turno o del ricorso, decide in via definitiva sul provvedimento da adottare e ne dà immediata comunicazione all'interessato.
5. Venti giorni prima dell'inizio della chiusura per ferie, i titolari dei pubblici esercizi dovranno esporre, in modo ben visibile al pubblico, un cartello con il quale si avvisa la clientela del periodo di chiusura, indicando la data della comunicazione effettuata al Comune.

#### Articolo 7 Sanzioni

L'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, non già disciplinate dalla legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00= ad un massimo di euro 500,00=, da applicarsi con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

#### Articolo 8 Abrogazioni

Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, è abrogata la precedente ordinanza n. 43 (prot. n.12416) del 01.09.2007, avente ad oggetto "Modifica disciplina orari esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alla precedente ordinanza n.31 del 26 giugno 1995", nonchè ogni altro atto amministrativo o regolamentare interno all'ente che risulti con esso in contrasto.

Letto e sottoscritto a norma di legge.




IL SINDACO  
CAMPAGNA ROBERTO

#### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N° 371

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 17 GIU. 2015 AL 02 LUG. 2015  
Li 17 GIU. 2015



IL MESSO COMUNALE  
IL MESSO COMUNALE  
Cens. Sa. Sabina